



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile feriale
area Commerciale- Crisi d'impresa
127-1/2025 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott.ssa Sandra Moselli	Presidente
Dott.ssa Maria Anna Altamura	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario rubricato al n. 127-1/2025 r.g.p.u. promosso da Iren Mercato s.p.a. nei confronti di Eva Vozza, titolare della ditta individuale RISTO PUB WOOD DI EVA VOZZA (c.f. VZZVEA68B42I907K) con sede in Bisceglie alla Via Dell'Umanesimo n. 12/14

******FATTO E DIRITTO******

Con ricorso depositato il 16.6.2025 "Iren Mercato s.p.a." ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata, nei confronti di Vozza Eva, titolare della ditta individuale "Ristopub Wood di Vozza Eva".

Il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione sono stati ritualmente notificati, a cura della Cancelleria, all'imprenditore individuale mediante notifica, andata a buon fine, all'indirizzo pec comunicato dalla resistente al Registro delle Imprese.

Acquisite le informative dalla Guardia di Finanza, all'udienza del 26.8.2025 il creditore istante ha insistito nelle domande proposte, mentre il debitore resistente non è comparso nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi.

Il Giudice delegato si è riservato per la decisione.

Sussiste la legittimazione del creditore istante il quale ha proposto il ricorso virtù di decreto ingiuntivo n. 459/2024 dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data 8.8.2024.



Il ricorso è altresì ammissibile, ai sensi del primo comma dell'art. 35 c.c.i.i., atteso che è stato proposto in data 16.6.2025 ovvero entro un anno dalla cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese, avvenuta in data 3.10.2025.

Con riferimento alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale, mette conto osservare che la novella legislativa, di cui al D.L.vo n. 14/19, ha confermato (art.2, c.2, lett. d) quali requisiti per l'applicazione della disciplina sulla liquidazione giudiziale (il cui possesso deve, però, essere congiunto): (a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale; b) ricavi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale superiori annualmente ad euro 200.000,00; c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00. Dalle informative della G.d.F., aggiornate al 18.8.2025 e dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, relative agli anni 2024, 2023, 2022, si evince che l'impresa individuale non ha superato le soglie in questione, posto che l'attivo non ha mai superato € 300.000,00, la situazione debitoria non ha superato la soglia di € 500.000,00 e i ricavi non hanno mai superato la soglia di € 200.000,00. Anche l'ammontare complessivo della debitoria della resistente comunicata dalla Guardia di Finanza non risulta essere superiore ai presupposti di cui all'art. 121 in combinato disposto con l'art. 2, co. 1 lett. d) del d.lvo 14/2019 (€ 500.000,00 di debiti).

Dunque, l'imprenditore resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, con conseguente rigetto della domanda proposta.

Con riferimento, invece, all'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata ad istanza dei creditori, l'art. 268 secondo comma c.c.i.i. contempla due condizioni: lo stato di insolvenza del debitore ed un ammontare di debiti scaduti e non pagati uguale o superiore ad € 50.000,00.

Secondo gli ordinari principi relativi all'onere della prova, sarà il debitore, assoggettato alla procedura di istanza di liquidazione del proprio patrimonio da parte del creditore, a dover dimostrare di non essere in uno stato di insolvenza e di non avere debiti scaduti e non pagati per un ammontare uguale o superiore ad euro 50.000,00. In riferimento allo stato di insolvenza, si può richiamare la definizione di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b) CCII: "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*".

Nel caso di specie, entrambi le condizioni sussistono: da un lato, il credito vantato dall'istante ammonta ad € 134.260,97 circa, dunque, superiore alla soglia dei € 50.000,00; l'inadempimento di quanto dovuto al creditore istante, fornitore dell'impresa, e l'importo non particolarmente



elevato della debitoria nei confronti dei creditori istituzionali di importo (€ 31.464,34 nei confronti di Agenzia delle Entrate ed € 17.684,87 ne confronti di INPS) sono indici sintomatici dell'incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni .

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve quantificarsi in € 500,00 il fabbisogno mensile della ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT), con la conseguenza che le ulteriori entrate dovranno essere versate alla procedura.

P.Q.M.

- 1) letto l'art. 50 c.c.i.i., rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Eva Vozza, titolare della ditta individuale “RISTO PUB WOOD DI EVA VOZZA” (C.F.VZZVEA68B42I907K), con sede in Bisceglie;
- 2) visti gli artt. 1, 2, 27,125, 268, 269, 356 e 358 CCII, dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di RISTO PUB WOOD DI EVA VOZZA (C.F.VZZVEA68B42I907K);
- 3) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 4) nomina liquidatore l'avv. Angela Monterisi, iscritta nell'elenco dei Gestori della Crisi d'impresa;
- 5) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 6) dispone che sia escluso dalla liquidazione di Eva Vozza l'importo di € 500,00 eventualmente percepito mensilmente, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
- 7) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;



9) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;

10) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;

11) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e al liquidatore.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 27.8.2025.

Il giudice estensore

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Il presidente

dott.ssa Sandra Moselli

